



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Provincia di Padova

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 166 del 29/12/2017

OGGETTO: Adeguamento del PRG-PI alla L.R. 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" ed al Regolamento Regionale n. 1 del 21.06.2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale" - Adempimenti di cui all'art. 2 comma 6 del Regolamento Regionale n. 1/2013.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **14:15** nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti i Signori:		Presenti	Assenti
Bolis Alessandro	Sindaco	Sì	==
Pasqualon Eric	Vicesindaco	==	Sì
Grando Raffaella	Assessore	==	Sì
Simionati Michela	Assessore	Sì	==
Carli Umberto	Assessore	Sì	==

Assiste il Segretario Generale, **Bertolo Dott. Mirko**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Alessandro Bolis**, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Adeguamento del P.R.G.-P.I. alla L.R. 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" ed al Regolamento Regionale n. 1 del 21.06.2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". Adempimenti di cui all'art. 2 comma 6 del Regolamento Regionale n. 1/2013. Delimitazione del centro urbano e delle aree degradate

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 12 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", prevede che la pianificazione urbanistica comunale si espliciti mediante il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.), che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- il Comune di Carmignano di Brenta è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n° 1819 del 01.07.2008 e successive varianti;
- il primo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 160 del 06/12/2016 pubblicato sul BUR n° 124 del 23/12/2016 e vigente dal 07/01/2017;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 48 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., a seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G. vigente nel Comune di Carmignano di Brenta, per le parti compatibili con il P.A.T. stesso, diventerà il Piano degli Interventi;

Premesso altresì che:

- la legge regionale del 28/12/2012 n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto", ha abrogato all'art. 30 la precedente L.R. n. 15/2004 ed ha dato avvio ad un processo di rivisitazione della materia relativa al commercio, modificando i criteri generali per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio;
- con deliberazione di Giunta Regionale Veneto del 18/06/2013 n. 1047 è stato altresì approvato il Regolamento Regionale n. 1 del 21/06/2013 (pubblicato sul BURV n. 53 del 25/06/2013), avente per oggetto "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 28/12/2012 n. 50" che ha indicato gli indirizzi per la pianificazione ed attuazione dei principi legislativi;
- la soprarichiamata Legge Regionale prevede che il Comune adegui i propri strumenti urbanistici e territoriali entro 180 gg. dall'entrata in vigore del regolamento applicativo, termine prorogato ad un anno dalla L.R. n. 32 del 29/11/2013;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 20/05/2014 è stata aggiornata la nuova perimetrazione del centro abitato, individuato ai sensi dell'art. 3, c. 1, punto 8) del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la ricognizione delle caratteristiche del territorio del Comune di Carmignano di Brenta, esaminate in base ai contenuti della L.R. n. 50/2012 e del suo Regolamento n. 1/2013, costituisce la premessa alla successiva variante al Piano degli Interventi per la localizzazione delle nuove aree idonee per l'insediamento di medie strutture commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1500 e comunque compresa nel

limite massimo di mq. 2500 e delle grandi strutture di vendita caratterizzate da una superficie di vendita superiore a mq. 2500;

- l'individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate da riqualificare" è elemento essenziale per l'utilizzo del criterio dell'approccio sequenziale, espressamente previsto dai commi 10 e 11 dell'art 2 dello stesso Regolamento n. 1/2013, ai fini dell'eventuale individuazione di nuove aree per l'insediamento di medie strutture commerciali con superficie di vendita superiori a mq. 1500 e delle grandi strutture di vendita;
- la proposta di individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate da riqualificare" è stata redatta perseguendo i criteri dell'art. 4, c. 1, lett. a), b), c) e d), della L.R. n. 50/2012, ossia:
 - a) *garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;*
 - b) *favorire la rilocalizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani;*
 - c) *incentivare il risparmio del suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree e strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;*
 - d) *rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive;*
- ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Regolamento n. 1/2013, le disposizioni contenute nel Regolamento stesso relative all'individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate" non si applicano alle aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici, comprese quelle interessate dagli interventi di edilizia produttiva di cui al D.P.R. n. 160/2010 e alla L.R. n. 55/2012, nonché agli interventi disciplinati dalle schede di cui agli articoli 30 e 126 della L.R. n. 61/1985;
- l'art. 2 del soprarichiamato Regolamento Regionale prevede, al comma 2, che la localizzazione non è richiesta all'interno dei centri storici, come definiti dall'art. 3, c. 1, lett. l) della L.R. n. 50/2012, qualora la destinazione urbanistica dell'area sia compatibile, favorendo la riqualificazione degli stessi anche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. b) della medesima L.R. n. 50/2012, e dispone, al comma 6, che il Comune individui il "**centro urbano**" avente le caratteristiche dell'art. 3, comma 1, lettera m) della L.R. n. 50/2012, inteso quale "*porzione del centro abitato, individuato ai sensi dell'art. 3, c. 1, punto 8) del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice Della Strada", caratterizzata dal tessuto consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o edificazione*" e le "**aree degradate da riqualificare**", quali ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche di cui al comma 3 dello stesso articolo:
 - a) *DEGRADO EDILIZIO: presenza di patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale, o statico-strutturale;*
 - b) *DEGRADO URBANISTICO: presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici ed alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture non compatibili dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento;*
 - c) *DEGRADO SOCIO-ECONOMICO: presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione.*

- l'art. 2 del Regolamento, infine, indica ai commi 4 e 5 gli obiettivi e le finalità da perseguire nelle azioni e negli interventi di riqualificazione.

Atteso che:

- il "centro urbano", ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. m), della L.R. n. 50/2012, costituisce porzione del centro abitato sopradescritto;
- ai sensi dell'art. 2, c. 7, del Regolamento n. 1/2013 le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 del medesimo articolo 2 non si applicano alle aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici, comprese quelle interessate dagli interventi di edilizia produttiva di cui al D.P.R. n. 160/2010 e alla L.R. n. 55/2012, nonché agli interventi disciplinati dalle schede di cui agli articoli 30 e 126 della L.R. n. 61/1985;
- l'individuazione del "centro urbano", come sopra definito, rispetto alle indicazioni contenute nello strumento urbanistico vigente, ha consentito di individuare un ambito elaborato in base alle seguenti componenti:
 - 1) *il centro storico: sono stati individuati tutti gli ambiti del centro storico individuati dallo strumento urbanistico vigente come Z.T.O. "A";*
 - 2) *altre componenti del sistema insediativo consolidato supportate da un'adeguata rete di viabilità principale e di scorrimento;*
 - 3) *l'esclusione delle zone prive di opere di urbanizzazione, nonché quelle con dotazioni di opere di urbanizzazione carenti o insufficienti, ritenendo opportuno equipararle a quelle prive;*
 - 4) *l'esclusione delle zone produttive ritenute periferiche.*
 - 5) *l'individuazione delle "aree degradate da riqualificare", come sopra definite, è stata effettuata tenuto conto delle caratteristiche oggettive di cui all'art 2 del Regolamento.*

Considerato che:

- ai sensi del richiamato art. 2, c. 6, del Regolamento n. 1/2013 la deliberazione di individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate da riqualificare" è preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione delle suddette aree;
- l'Amministrazione comunale ha già provveduto, con avviso pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet comunale in data 24/11/2017 prot. 10204, ad esperire le idonee forme di pubblicità, volte ad acquisire eventuali proposte di individuazione di aree degradate;
- non sono pervenute proposte di individuazione di aree degradate;
- la definizione del "centro urbano" e delle "aree degradate da riqualificare" costituiscono apporto conoscitivo in base al quale si provvederà all'adeguamento dei contenuti del P.I. individuando i siti idonei all'ubicazione di nuove strutture commerciali con caratteristiche di "media vendita superiore ai mq. 1500" e di "grandi superfici di vendita";
- La cartografia è adeguata alla delimitazione del centro abitato di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 60 del 20/05/2014. Qualora a seguito dell'accoglimento di richieste di variazione da parte degli Enti chiamati ad esprimersi in merito, l'aggiornamento del "centro abitato" dovesse comportare modifiche a quanto assunto, così come qui proposto, quest'ultimo sarà automaticamente adeguato, considerato che non può sussistere contrasto con la definizione del "centro urbano" contenuta all'art. 3, c. 1, lett. m.) che lo definisce come "... porzione di centro abitato ...".

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DELIBERA

- Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- **di approvare** l'individuazione del Centro Urbano e delle Aree Degradate da riqualificare, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettera m), della L.R. n. 50/2012 e del Regolamento Regionale, così come indicato nelle cartografie in scala 1:5.000 protocollo n. 10970 del 19/12/2017 e depositate presso l'ufficio urbanistica:
 - Elaborato B 01
 - Elaborato B 02
 - Elaborato C 01
 - Elaborato C 02
- **di dare atto** delle n.4 schede descrittive delle "aree degradate da riqualificare", inserite in cartografia, così come indicate nell'Elaborato "Schedature delle aree degradate", depositato presso l'ufficio urbanistica;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, IN ORDINE
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Adeguamento del P.R.G.-P.I. alla L.R. 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto*" ed al Regolamento Regionale n. 1 del 21.06.2013 "*Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale*". Adempimenti di cui all'art. 2 comma 6 del Regolamento Regionale n. 1/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Carmignano di Brenta, li _____


IL RESPONSABILE DELL'AREA

GESTIONE DEL TERRITORIO

(geom. Giancarlo Bergamin)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

<p>IL SINDACO Alessandro Bolis</p> 		<p>IL SEGRETARIO COMUNALE Bertolo dott. Mirko</p> 
---	---	--

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 - 1° comma D. Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubbl. n.....

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì.....

L'incaricato della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo consiliari

(art. 125. D. Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'albo, con lettera in data l'oggetto del presente verbale di deliberazione è stato inserito in elenco e trasmesso ai Capigruppo consiliari.

Lì.....

L'incaricato alla trasmissione

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno....., decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì.....

Il Funzionario Incaricato
